

DETENZIONE DOMICILIARE

Diverse tipologie

Detenzione domiciliare

Art. 47-ter ord. penit. (*inserita dalla legge 663/1986*)

Consiste in un obbligo di stare (*senza di regola potersi allontanare*) presso il domicilio o altro luogo di privata dimora, nonché in luoghi pubblici di cura o assistenza o ancora presso case famiglia

Ratio che ne ha ispirato l'introduzione: venire incontro alle esigenze di condannati il cui *status* risulti incompatibile con la detenzione *intra moenia* (tutela di valori primari quali salute, maternità, famiglia, infanzia)

Nel corso del tempo la detenzione domiciliare ha avuto un'ampia espansione per assolvere a finalità eterogenee: obiettivi di deflazione, di risocializzazione, di cura delle persone malate, di tutela dei minori e dell'unità familiare

Peculiarità

La DETENZIONE DOMICILIARE comporta ampie limitazioni della libertà personale alle quali non corrispondono significativi interventi trattamentali in chiave risocializzativa

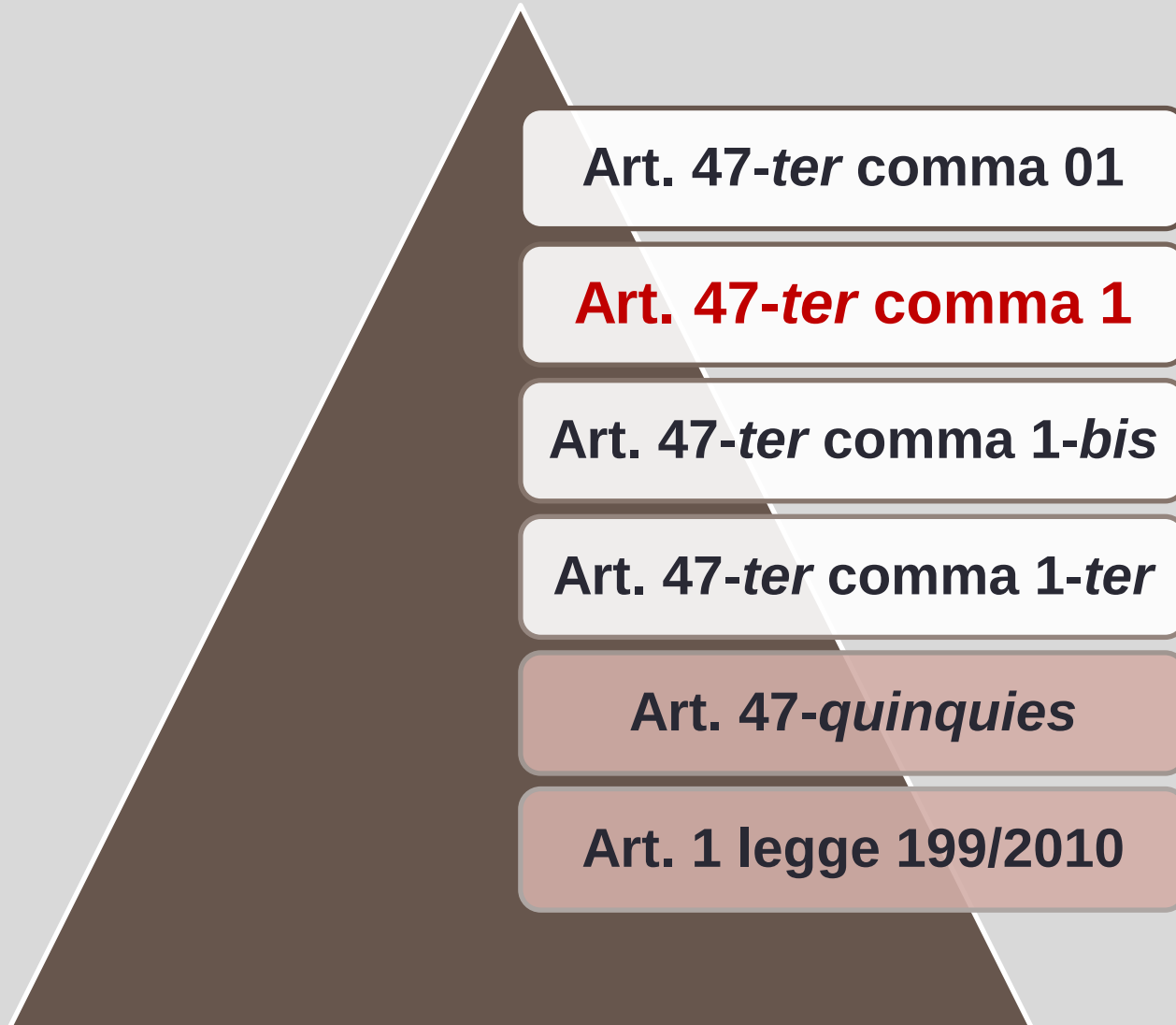
art. 47-ter comma 5 = Il condannato in detenzione domiciliare non è «a carico dell'amministrazione penitenziaria»

- L'amministrazione non si fa carico del mantenimento, dell'assistenza sanitaria e della cura

Art. 47-ter comma 4 = non codificati i contenuti trattamentali

- Rimessi alla decisione del tribunale di sorveglianza nel fissare le prescrizioni

Tipologia



Art. 47-ter comma 01

**Detenzione domiciliare
per condannato alla
reclusione
ultrasettantenne**

- *Introdotta dalla legge 251/2005*
- **PRESUPPOSTI**
 - Età del condannato superiore a 70 anni
 - Inesistenza di titoli ostativi alla concessione
 - Inesistenza di una dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere
 - Mancanza di pericolosità sociale

Art. 47-ter comma 1

Detenzione domiciliare umanitaria

*per motivi di studio, salute,
famiglia*

- *IPOTESI ORDINARIA, introdotta dalla legge 663/1986*
- **PRESUPPOSTI**
 - Condanna non superiore a 4 anni di reclusione (*anche se residuo di maggior pena*)
 - Condanna di qualunque entità alla pena dell'arresto

Destinatari detenzione domiciliare «umanitaria»

**Donna incinta o
madre di prole di
età inferiore a 10
anni con lei
convivente**

*Al figlio minorenne è
equiparato il
maggiorrenne con
grave handicap*

**Padre di prole di
età inferiore a 10
anni, esercente la
responsabilità
genitoriale**

*quando la madre è
assolutamente
impossibilitata*

**Persona in
condizioni di salute
particolarmente
gravi che
richiedono contatti
con i presidi
sanitari territoriali**

**Persona di età
superiore a 60
anni parzialmente
inabile**

**Persona minore
degli anni 21 per
esigenze di studio,
lavoro, famiglia**

Art. 47-ter comma 1-bis

Detenzione domiciliare generica

*risponde ad esigenze di
deflazione e di risocializzazione
(evita altresì effetti
desocializzanti per pene brevi)*

- *Introdotta dalla legge 165/1998*
- **PRESUPPOSTI**
 - Condanna ad una pena detentiva non superiore a 2 anni
 - Escluse le condanne per uno dei reati di cui all'art. 4-bis
 - Assenza delle condizioni per l'affidamento in prova
 - Idoneità della misura ad impedire la commissione di nuovi reati

Art. 47-ter comma 1-ter

**Detenzione
domiciliare
«surrogatoria»
o «in deroga»**
*tutela del diritto
alla salute*

- *Introdotta dalla legge 165/1998*
- **PRESUPPOSTI**
 - Casi che consentono il differimento dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.)
 - **Condanna senza limiti di pena**
- **DURATA**
 - Fissato un termine che può essere prorogato

Estensione operatività detenzione domiciliare «surrogatoria»

Corte cost. 99/2019 ha dichiarato incostituzionale l'**art. 47-ter comma 1-ter** nella parte in cui non consente il ricorso alla detenzione domiciliare «surrogatoria» per i condannati affetti da infermità psichica sopravvenuta incompatibile con lo stato di detenzione

- Riguarda soggetti che non avrebbero diritto al rinvio dell'esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 c.p.
- Riguarda i cc.dd. REI FOLLI, coloro che hanno sviluppato l'infermità psichica durante l'esecuzione della pena
- Riguarda condanne la cui entità supera i quattro anni (di conseguenza esclude l'applicabilità della detenzione domiciliare umanitaria di cui al comma 1 dell'art. 47-ter)

Art. 47-*quinquies*

Detenzione domiciliare speciale

A protezione dell'interesse dei figli minori

Introdotta dalla
legge 40/2001

Modificata
dalla legge
62/2011

Tutela i
rapporti
familiari

Riallaccia la
convivenza con i
figli

Misura a
carattere
residuale

Rispetto alle ipotesi
di cui all'art. 47-*ter*

Art. 47-*quinquies* comma 1

Destinatari

Madre* di prole di età non superiore a dieci anni *che non può accedere alla detenzione domiciliare umanitaria*

Madre di figlio anche maggiorenne con grave handicap (Corte cost. 18/2020)

Padre alle stesse condizioni della madre

quando questa è deceduta o impossibilitata e non vi sono altri che possano provvedere alla prole

Presupposti

Espiazione di almeno 1/3 della pena

Espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo

Insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti

Possibilità di ripristinare la convivenza con i figli
rilevano eventuali provvedimenti che abbiano dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 C.C.

Comma 1-bis

Anche in istituti a custodia attenuata, o nella propria abitazione o in case-famiglia protette

* Corte cost. 239/2014 ha dichiarato incostituzionale l'art. 47-*quinquies* comma 1-bis ord. penit. nella parte in cui escludeva dalla misura le condannate per reati di cui all'art. 4-bis ord. penit.

Modalità esecutive

(detenzione domiciliare speciale)

**Determinazione
delle
prescrizioni da
osservare**

- **OBBLIGHI DI STARE**
- **DIVIETI** di comunicazione
- **PRESCRIZIONI DI ALLONTANAMENTO** dal luogo di esecuzione
- **INTERVENTI E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SOCIALE RAFFORZATI**
 - *Controllo*
 - *Supporto*
 - *Relazione periodica sull'andamento*
- **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** da parte della polizia giudiziaria

Durata

detenzione domiciliare speciale

Al compimento del 10° anno di età del figlio

- Su domanda della condannata, possibile la **proroga del beneficio** (*se vi sono i presupposti per ottenere la semilibertà*)
- Su domanda della condannata, può essere **ammessa all'assistenza all'esterno ai figli minori** ex art. 21-bis (*stesse condizioni del lavoro all'esterno*)

Revoca

detenzione domiciliare speciale



Profili procedurali comuni



**Competente per CONCESSIONE E
REVOCA il tribunale di sorveglianza**

APPLICAZIONE IN VIA PROVVISORIA
*(anche per la detenzione domiciliare
speciale, grazie a Corte cost. 30/2022) e*
**MODIFICHE del regime detentivo affidate
al MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

**AMMISSIONE DALLA LIBERTÀ esclusa
per la detenzione domiciliare speciale,
mentre è possibile anche per coloro che
sono agli arresti domiciliari**

Contenuti

(comuni a tutte le tipologie)

L'UEPE può proporre il programma di trattamento (per tutte le misure)

Facoltà del Tribunale di sorveglianza di imporre limiti e divieti di comunicazione

Facoltà di autorizzare l'allontanamento dal domicilio

Prescrizioni riguardanti i rapporti con l'UEPE

Controlli di polizia

Particolari modalità di controllo

Art. 58-*quinquies*

introdotto d.l. 146/2013

- **Possibilità di disporre la detenzione domiciliare con l'impiego del braccialetto elettronico**

Revoca – art. 47-ter commi 6 e segg.



Esecuzione presso il domicilio

Art. 1 legge 199/2010

- Misura disciplinata fuori dall'ordinamento penitenziario
- Nata come misura «a termine» *(eliminato il termine di vigenza dal d.l. 146/2013)*
- Introdotta in funzione deflattiva per pene medio-brevi

Presupposti

Condanna o pena residua non superiore a 18 mesi
(*anche per i semiliberi*)

Insussistenza di condizioni ostative

- Reati di cui all'art. 4-bis
- Dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza
- Essere stato sottoposto alla sorveglianza particolare

Idoneità a prevenire il pericolo di fuga

- Possibilità di applicare il braccialetto elettronico

Idoneità a prevenire la recidiva

Idoneità ed effettività del domicilio

Modalità di concessione

DALLA LIBERTA'

- la misura viene **disposta d'ufficio** dal **magistrato di sorveglianza** (*ratio di favore, per scongiurare l'ingresso in carcere*)
- **NON RIGUARDA I CONDANNATI IN CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE**

DALLA DETENZIONE

- **richiesta dell'interessato e dei difensori inoltrata alla direzione del carcere**, la quale dovrà trasmettere al **magistrato di sorveglianza** una «**relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione**»

Profili procedurali

Disposta dal Magistrato di sorveglianza

Art. 69-*bis*

- Camera di consiglio senza la partecipazione degli interessati
- Procedura *de plano*
- Decisione assunta entro 5 gg. dalla richiesta

La decisione è soggetta a reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza